

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05617841001
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 29/10/1998

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 29/10/1998

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 904803

Denominazione: ENEL PRODUZIONE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO

Sede:

ROMA (RM) VIALE REGINA MARGHERITA, 125 CAP 00198

Costituita con atto del 13/10/1998

Durata della società:

data termine: 31/12/2100

Oggetto Sociale:

ART. 4 DI STATUTO

4.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

A) L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN ITALIA ED ALL'ESTERO E, NELL'AMBITO DI TALE ATTIVITA', LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ANCHE PRESTAZIONI IN FAVORE DI TERZI CONNESSE ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ALLA LOGISTICA COMBUSTIBILI ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, NONCHE' SVILUPPARE INIZIATIVE VOLTE A VALORIZZARE I SITI INDUSTRIALI NEI QUALI SONO LOCALIZZATI GLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ED A CONSENTIRE UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI NELL'AMBITO DI CICLI PRODUTTIVI CHE POSSANO INTEGRARSI CON QUELLO DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA;

B) L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, CONSULENZA ED ASSISTENZA IN TUTTI I SETTORI ATTINENTI L'ATTIVITA' SOPRA INDICATA.

4.2 AI FINI DEL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' AD ESSO CONNESSA, STRUMENTALE, AFFINE, COMPLEMENTARE O, COMUNQUE UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, E PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE, SIA ITALIANE CHE STRANIERE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA OD A QUELLA DEI SOGGETTI PARTECIPATI; PUO' INOLTRE CONTRARRE MUTUI E RICORRERE A FORME DI FINANZIAMENTO E CONCEDERE LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI O PERSONALI, COMPRESSE FIDEIUSSIONI, A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI PROPRIE OVVERO DI SOCIETA' O DI IMPRESE NELLE QUALI ABBA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI OVVERO CHE RISULTINO SOTTOPOSTE A COMUNE CONTROLLO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 2
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
dal 23/03/2004 fino al 31/12/2006
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
dal 23/03/2004 fino al 31/12/2006

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ART. 20 DI STATUTO

20.1 LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.
20.2 OLTRE AD ESERCITARE I POTERI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPETENTE A DELIBERARE CIRCA:
A) LA FUSIONE E LA SCISSIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
B) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
C) L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI UNO O PIU' SOCI;
E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE;
G) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE.

ART. 21 DI STATUTO

21.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO E/O AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. NON POSSONO ESSERE CONFERITE DELEGHE O PARTICOLARI CARICHE, ANCHE IN VIA SUPPLETIVA O TRANSITORIA, ALL'AMMINISTRATORE EVENTUALMENTE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 6.3, LETT. D) DELLO STATUTO.
21.2 GLI ORGANI DELEGATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO SINDACALE, CON UNA PERIODICITA' NON SUPERIORE A SEI MESI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE.
21.3 RIENTRA NEI POTERI DEGLI ORGANI DELEGATI CONFERIRE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI RICEVUTE, DELEGHE PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED A TERZI, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA.

ART. 22 DI STATUTO

22.1 LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO SIA AL PRESIDENTE SIA A CHI RICOPRE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DELEGATO E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRIMO, AL VICE PRESIDENTE SE NOMINATO. LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA FEDE DI FRONTE AI TERZI DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

22.2 I PREDETTI LEGALI RAPPRESENTANTI POSSONO CONFERIRE POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', PURE IN SEDE PROCESSUALE, ANCHE CON FACOLTA' DI SUBDELEGA. IN NESSUN CASO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', ANCHE IN RELAZIONE A SINGOLI AFFARI, PUO' ESSERE ATTRIBUITA ALL'AMMINISTRATORE EVENTUALMENTE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 6.3, LETT. D) DELLO STATUTO.

ART. 24 DI STATUTO

24.1 IL PRESIDENTE:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

- A) HA POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 22.1 DI STATUTO;
- B) PRESIEDE L'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 12.1 DI STATUTO;
- C) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.16 E 17.1 DI STATUTO, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, NE COORDINA I LAVORI E PROVVEDE AFFINCHE' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI;
- D) VERIFICA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

- ART. 9
- 9.1 LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE SONO TENUTE, DI REGOLA, NEL COMUNE DOVE HA SEDE LA SOCIETA', SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PURCHE' IN ITALIA.
- 9.2 L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATO MEDIANTE AVVISO COMUNICATO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA CON MEZZI, ANCHE TELEMATICI, CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO.
- 9.3 L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.
- 9.4 E' AMMESSA LA POSSIBILITA' CHE LE RIUNIONI ASSEMBLEARI SI TENGANO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, ALLE CONDIZIONI FISSATE IN STATUTO (IVI ALLO STESSO ART. 9.4).
- ART. 10
- 10.1 L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E' REGOLATO DALLA VIGENTE NORMATIVA.
- ART. 11
- 11.1 OGNI AZIONISTA CHE ABBAIA IL DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA PUO' FARSI RAPPRESENTARE AI SENSI DI LEGGE, MEDIANTE DELEGA SCRITTA.

Clausole di recesso:

- ART. 7
- 7.1 CIASCUN SOCIO HA DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIETA' NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7.2.
- 7.2 NON COMPETE IL DIRITTO DI RECESSO NEI CASI DI:
 - A) PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIETA';
 - B) INTRODUZIONE, MODIFICA O RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI AZIONARI.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

- L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 23/3/2004 TRA LE ALTRE MODIFICHE STATUTARIE: HA APPROVATO IL SEGUENTE ART. 6.3:
 - ""6.3 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 2 DEL DECRETO - LEGGE 31 MAGGIO 1994, N.332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1994, N. 474, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, E' TITOLARE DEI SEGUENTI POTERI SPECIALI:
 - A) OPPOSIZIONE ALL'ASSUNZIONE, DA PARTE DEI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERI IL LIMITE AL POSSESSO AZIONARIO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO - LEGGE 31 MAGGIO 1994 N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1994 N. 474, DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI, PER TALI INTENDENDOSI QUELLE CHE RAPPRESENTANO ALMENO LA VENTESIMA PARTE DEL CAPITALE SOCIALE COSTITUITO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA O LA PERCENTUALE MINORE STABILITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. L'OPPOSIZIONE DEVE ESSERE ESPRESSA ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE, CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA A CURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI, QUALORA IL MINISTRO RITENGA CHE L'OPERAZIONE RECHI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO. NELLE MORE DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE, IL DIRITTO DI VOTO E COMUNQUE QUELLI AVENTI CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO PATRIMONIALE, CONNESSI ALLE AZIONI CHE

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

RAPPRESENTANO LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE, SONO SOSPESI. IN CASO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE, ATTRAVERSO PROVVEDIMENTO DEBITAMENTE MOTIVATO IN RELAZIONE AL CONCRETO PREGIUDIZIO ARRECATO DALL'OPERAZIONE AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO, IL CESSIONARIO NON PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO E COMUNQUE QUELLI AVENTI CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO PATRIMONIALE, CONNESSI ALLE AZIONI CHE RAPPRESENTANO LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE E DOVRA' CEDERE LE STESE AZIONI ENTRO UN ANNO. IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA IL TRIBUNALE, SU RICHIESTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ORDINA LA VENDITA DELLE AZIONI CHE RAPPRESENTANO LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 2359 - TER DEL CODICE CIVILE. IL PROVVEDIMENTO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE E' IMPUGNABILE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL CESSIONARIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;

B) OPPOSIZIONE ALLA CONCLUSIONE DI PATTI O ACCORDI DI CUI ALL'ART. 122 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, NEL CASO IN CUI VI SIA RAPPRESENTATA ALMENO LA VENTESIMA PARTE DEL CAPITALE SOCIALE COSTITUITO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA O LA PERCENTUALE MINORE STABILITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE LA CONSOB INFORMA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA DEI PATTI E DEGLI ACCORDI RILEVANTI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO DI CUI ABBAIA AVUTO COMUNICAZIONE IN BASE AL CITATO ART. 122 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 1998. IL POTERE DI OPPOSIZIONE DEVE ESSERE ESERCITATO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE EFFETTUATA DALLA CONSOB. NELLE MORE DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE, IL DIRITTO DI VOTO E COMUNQUE QUELLI AVENTI CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO PATRIMONIALE DEI SOCI ADERENTI AL PATTO SONO SOSPESI. IN CASO DI EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI OPPOSIZIONE, DEBITAMENTE MOTIVATO IN RELAZIONE AL CONCRETO PREGIUDIZIO ARRECATO DAI SUDETTI ACCORDI O PATTI AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO, GLI ACCORDI SONO INEFFICACI. QUALORA DAL COMPORTAMENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI SINDACATI SI DESUMA IL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'ADESIONE AI PATTI DI CUI AL CITATO ART. 122 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 1998, LE DELIBERE ASSUNTE CON IL VOTO DETERMINANTE DEI SOCI STESSI SONO IMPUGNABILI. IL PROVVEDIMENTO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE E' IMPUGNABILE ENTRO SESSANTA GIORNI DAI SOCI ADERENTI AI PATTI O AGLI ACCORDI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;

C) VETO, DEBITAMENTE MOTIVATO IN RELAZIONE AL CONCRETO PREGIUDIZIO ARRECATO AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO, ALL'ADOZIONE DELLE DELIBERE DI SCIoglimento DELLA SOCIETA', DI TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA, DI FUSIONE, DI SCISSIONE, DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO, DI CAMBIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, DI MODIFICA DELLO STATUTO CHE SOPPRIMONO O MODIFICANO I POTERI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) E D) DELLA PRESENTE CLAUSOLA. IL PROVVEDIMENTO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI VETO E' IMPUGNABILE ENTRO SESSANTA GIORNI DAI SOCI DISSENZIENTI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;

D) NOMINA DI UN AMMINISTRATORE SENZA DIRITTO DI VOTO. IN CASO DI CESSAZIONE DELL'INCARICO DELL'AMMINISTRATORE COSI' NOMINATO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA, D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROVVEDE A NOMINARE IL RELATIVO SOSTITUTO.

LA PERMANENZA DELLE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO LA SUSSISTENZA DELLA CLAUSOLA DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE ART. 6.3 E' SOTTOPOSTA A VERIFICA DOPO UN PERIODO DI CINQUE ANNI DALL'INSERIMENTO, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA IN EUROPA. LE EVENTUALI MODIFICAZIONI, ALL'ESITO DI DETTA VERIFICA, SONO APPORTATE IN ATTUAZIONE DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE."".

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 23/3/2004 HA APPROVATO UN NUOVO TESTO DI STATUTO IN TOTALE SOSTITUZIONE DI QUELLO PRIMA VIGENTE NEL QUALE RESTANO SOSTANZIALMENTE INVARIATI TRA L'ALTRO: LA DENOMINAZIONE, IL COMUNE DELLA SEDE, LA DURATA,

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

L'OGGETTO (SALVO ALCUNE MODIFICHE FORMALI AL PAR. 4.2), LA MISURA DEL CAPITALE E IL NUMERO DELLE AZIONI (CHE PERALTRO DIVENGONO SENZA VALORE NOMINALE), LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL TERMINE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE E TALE NUOVO TESTO DI STATUTO VIENE DEPOSITATO IN REGISTRO IMPRESE.

AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA 20/4/2005 CHE HA APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI S.R.L., CONPHOEBUS S.R.L. E ENEL GREEN POWER S.P.A. IN ENEL PRODUZIONE S.P.A. E' ALLEGATO SOTTO LA LETTERA B IL PROGETTO DI FUSIONE, OMESSI TUTTI I SUOI ALLEGATI CHE SONO TUTTI GIA' IN QUESTO REGISTRO IMPRESE A CORREDO DEL PROGETTO ISCRITTO L'11/4/2005. INOLTRE L'ALLEGATO A AL MEDESIMO VERBALE D'ASSEMBLEA 20/4/2005 PRECISA CHE I BILANCI DELLE QUATTRO SOCIETA', CON LE RELAZIONI DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO CONTABILE SONO STATI DEPOSITATI NEI RISPETTIVI REGISTRI IMPRESE COME SEGUE:

(A) "ENEL PRODUZIONE S.P.A."

1. BILANCIO	31.12.2001	DEPOSITATO	IL 12/4/2002	PROT.95180
2. BILANCIO	31.12.2002	DEPOSITATO	L' 11/4/2003	PROT.49779
3. BILANCIO	31.12.2003	DEPOSITATO	IL 21/4/2004	PROT.61160
4. BILANCIO	31.12.2004	DEPOSITATO	IL 5/4/2005	PROT.57595

(B) "ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI S.R.L."

(ORIGINATA DA SCISSIONE PARZIALE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A. - ATTO 27/12/2001 REP.9529 RACC.4902 NOT. MATILDE ATLANTE DI ROMA)

1. BILANCIO	31.12.2002	DEPOSITATO	IL 17/4/2003	PROT.53078
2. BILANCIO	31.12.2003	DEPOSITATO	IL 21/4/2004	PROT.60646
3. BILANCIO	31.12.2004	DEPOSITATO	IL 1/4/2005	PROT.54290

(C) "CONPHOEBUS S.R.L."

1. BILANCIO	31.12.2001	DEPOSITATO	IL 15/4/2002	PROT.14020
2. BILANCIO	31.12.2002	DEPOSITATO	IL 13/5/2003	PROT.8437
3. BILANCIO	31.12.2003	DEPOSITATO	IL 24/5/2004	PROT.13151
4. BILANCIO	31.12.2004	DEPOSITATO	IL 14/4/2005	PROT.10112

(D) "ENEL GREEN POWER S.P.A."

1. BILANCIO	31.12.2001	DEPOSITATO	IL 19/4/2002	PROT. 7958
2. BILANCIO	31.12.2002	DEPOSITATO	IL 10/4/2003	PROT.5563
3. BILANCIO	31.12.2003	DEPOSITATO	IL 25/5/2004	PROT.10637
4. BILANCIO	31.12.2004	DEPOSITATO	IL 31/3/2005	PROT.6486.

ENEL PRODUZIONE S.P.A., ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI S.R.L., CONPHOEBUS S.R.L. ED ENEL GREEN POWER S.P.A. ESSENDO TUTTE DIRETTAMENTE CONTROLLATE DA ENEL SPA (A SUA VOLTA CONTROLLATA DALLO STATO EX ART. 2359 C.C.) IL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE DEI CREDITORI ALLA LORO FUSIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA 20/4/2005 E' RIDOTTO AD UN MESE IN BASE AI DD.LL. 10/9/1993 N. 350 (CONVERTITO CON L. N. 442/93) E 31/5/1994 N. 332 (CONVERTITO CON L. N. 474/94).

L'ATTO DI FUSIONE 25/5/2005 ROGITO NOT. M. ATLANTE REP.11617, STABILISCE L'IMPUTAZIONE DALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2005 DELLE OPERAZIONI DELLE TRE "SOCIETA' INCORPORATE" AL BILANCIO DELLA "SOCIETA' INCORPORANTE", A TUTTI I FINI CONTABILI E FISCALI IVI COMPRESI QUELLI DI CUI ALL'ART. 172 COMMA 9^ DPR 917/86, E LA DECORRENZA DI TUTTI GLI ALTRI EFFETTI DELLA FUSIONE NEI CONFRONTI DI TERZI DALLA DATA DEL 1 GIUGNO 2005.

...SI DEPOSITA IL TESTO DI STATUTO COORDINATO EX ART. 2436 C.C. CON LA MODIFICA DELL'ART. 4.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/6/2005 (VERB. NOT. M. ATLANTE 23/6/2005 REP. 11660), ESSENDO COMPETENTE A NORMA DI STATUTO CIRCA L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE, OLTRE ALLE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 21.1 E 22.2 (TUTTE RIPORTATE NEL QUADRO 14) HA DELIBERATO DI MODIFICARE I SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO COME APPRESSO:

"6.3 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 1994, N.332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1994, N. 474, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 227, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350, IL

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, E' TITOLARE DEI SEGUENTI POTERI SPECIALI:

A) OPPOSIZIONE ALL'ASSUNZIONE, DA PARTE DEI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERA IL LIMITE AL POSSESSO AZIONARIO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 1994, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1994, N. 474, DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI, PER TALI INTENDENDOSI QUELLE CHE RAPPRESENTANO ALMENO LA VENTESIMA PARTE DEL CAPITALE SOCIALE COSTITUITO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE ORDINARIE L'OPPOSIZIONE DEVE ESSERE ESPRESSA ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE, CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI, QUALORA IL MINISTRO RITENGA CHE L'OPERAZIONE RECHI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO. NELLE MORE DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE, IL DIRITTO DI VOTO E COMUNQUE QUELLI AVENTI CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO PATRIMONIALE, CONNESSI ALLE AZIONI CHE RAPPRESENTANO LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE, SONO SOSPESI. IN CASO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE, ATTRAVERSO PROVVEDIMENTO DEBITAMENTE MOTIVATO IN RELAZIONE AL CONCRETO PREGIUDIZIO ARRECATO DALL'OPERAZIONE AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO, IL CESSIONARIO NON PUO' ESERCITARE I DIRITTI DI VOTO E COMUNQUE QUELLI AVENTI CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO PATRIMONIALE, CONNESSI ALLE AZIONI CHE RAPPRESENTANO LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE E DOVRA' CEDERE LE STESSE AZIONI ENTRO UN ANNO. IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA IL TRIBUNALE, SU RICHIESTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ORDINA LA VENDITA DELLE AZIONI CHE RAPPRESENTANO LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 2359 TER DEL CODICE CIVILE. IL PROVVEDIMENTO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE E' IMPUGNABILE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL CESSIONARIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;

B) OPPOSIZIONE ALLA CONCLUSIONE DI PATTI O ACCORDI DI CUI ALL'ART. 122 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, NEL CASO IN CUI VI SIA RAPPRESENTATA ALMENO LA VENTESIMA PARTE DEL CAPITALE SOCIALE COSTITUITO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE LA CONSOB INFORMA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEI PATTI E DEGLI ACCORDI RILEVANTI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO DI CUI ABBA AVUTO COMUNICAZIONE IN BASE AL CITATO ART. 122 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 1998. IL POTERE DI OPPOSIZIONE DEVE ESSERE ESERCITATO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE EFFETTUATA DALLA CONSOB. NELLE MORE DI DECORRENZA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE, IL DIRITTO DI VOTO E COMUNQUE QUELLI AVENTI CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO PATRIMONIALE DEI SOCI ADERENTI AL PATTO SONO SOSPESI. IN CASO DI EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI OPPOSIZIONE, DEBITAMENTE MOTIVATO IN RELAZIONE AL CONCRETO PREGIUDIZIO ARRECATO DAI SUDDETTI ACCORDI O PATTI AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO, GLI ACCORDI SONO INEFFICACI. QUALORA DAL COMPORTAMENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI SINDACATI SI DESUMA IL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'ADESIONE AI PATTI DI CUI AL CITATO ART. 122 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 1998, LE DELIBERE ASSUNTE CON IL VOTO DETERMINANTE DEI SOCI STESSI SONO IMPUGNABILI. IL PROVVEDIMENTO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI OPPOSIZIONE E' IMPUGNABILE ENTRO SESSANTA GIORNI DAI SOCI ADERENTI AI PATTI O AGLI ACCORDI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;

C) VETO, DEBITAMENTE MOTIVATO IN RELAZIONE AL CONCRETO PREGIUDIZIO ARRECATO AGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO, ALL'ADOZIONE DELLE DELIBERE DI SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA', DI TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA, DI FUSIONE, DI SCISSIONE, DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO, DI CAMBIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, DI MODIFICA DELLO STATUTO CHE SOPPRIMONO O MODIFICANO I POTERI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) E D) DELLA PRESENTE CLAUSOLA. IL PROVVEDIMENTO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI VETO E' IMPUGNABILE ENTRO SESSANTA GIORNI DAI SOCI DISSENZIENTI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;

D) NOMINA DI UN AMMINISTRATORE SENZA DIRITTO DI VOTO. ALLO STESSO SONO ASSICURATI I MEDESIMI DIRITTI RICONOSCIUTI AGLI ALTRI AMMINISTRATORI DALLA LEGGE E/O DALLO STATUTO, ANCHE AI FINI DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

AMMINISTRAZIONE, FATTO SALVO IL DIRITTO DI VOTO E TENUTO CONTO DELLE LIMITAZIONI SPECIFICATE AGLI ARTT. 21.1 E 22.2. IN CASO DI CESSAZIONE DALL'INCARICO DELL'AMMINISTRATORE COSI' NOMINATO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROVVEDE A NOMINARE IL RELATIVO SOSTITUTO.

IL POTERE DI OPPOSIZIONE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B) E' ESERCITABILE CON RIFERIMENTO ALLE FATTISPECIE INDICATE ALL'ART. 4, COMMA 228, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. IL POTERE DI OPPOSIZIONE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) AVRA' EFFICACIA A PARTIRE DALLA DATA NELLA QUALE LE AZIONI DI ENEL PRODUZIONE S.P.A. SARANNO AMMESSE A QUOTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58. I POTERI SPECIALI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A), B), C) E D) SONO ESERCITATI NEL RISPETTO DEI CRITERI INDICATI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 GIUGNO 2004, QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATO.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 229, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350, L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ELIMINAZIONE DALLO STATUTO DELLA CLAUSOLA CHE ATTRIBUISCE I POTERI SPECIALI VERRA' EFFETTUATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE."";

""14.1 LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI MEMBRI NON INFERIORE A TRE E NON SUPERIORE A SETTE, AI QUALI SI AGGIUNGE L'AMMINISTRATORE EVENTUALMENTE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 6.3 LETT. D) DEL PRESENTE STATUTO. L'ASSEMBLEA NE DETERMINA IL NUMERO ENTRO I LIMITI SUDETTI."";

""14.4 SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI, SI PROVVEDE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE, FATTA ECCEZIONE PER L'AMMINISTRATORE EVENTUALMENTE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 6.3, LETT. D), DEL PRESENTE STATUTO. SE VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, SI INTENDE DIMISSIONARIO L'INTERO CONSIGLIO E L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA SENZA INDUGIO DAGLI AMMINISTRATORI RIMASTI IN CARICA PER LA RICOSTITUZIONE DELLO STESSO."";

""15.1 IL CONSIGLIO, QUALORA NON VI ABBAIA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, ELEGGE FRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE; PUO' ELEGGERE UN VICE PRESIDENTE, CHE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN NESSUN CASO LA CARICA DI PRESIDENTE O DI VICE PRESIDENTE PUO' ESSERE RIVESTITA DALL'AMMINISTRATORE EVENTUALMENTE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 6.3, LETT. D) DEL PRESENTE STATUTO."";

""18.1 PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA AVENTI DIRITTO DI VOTO. LA PRESENZA DELL'AMMINISTRATORE SENZA DIRITTO DI VOTO NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'."";

... SI DEPOSITA IL TESTO INTEGRALE DI STATUTO SOCIALE COORDINATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/6/2005.

SONO ALLEGATI AL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI ENELPOWER S.P.A. IN FAVORE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A. (E CON ESSO SONO DEPOSITATI IN REGISTRO IMPRESE): DI ENTRAMBE LE SOCIETA' GLI STATUTI CON LE MODIFICHE CONSEGUENTI ALLA SCISSIONE E GLI STATUTI VIGENTI E I BILANCI SEMESTRALI AL 30/6/2005; ED INOLTRE GLI ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI E PASSIVI CHE SARANNO ASSEGNATI ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA E RELATIVE NOTE DI DETTAGLIO E DI COMMENTO, INVENTARI FISICI ED ELENCHI DOCUMENTALI DEGLI ASSETS CHE VERRANNO TRASFERITI, ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO POST SCISSIONE DELLA SCISSA E DELLA BENEFICIARIA E DEL RAPPORTO DI CAMBIO.

AL VERBALE ASSEMBLEA 12/10/2005 CHE HA APPROVATO IL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI "ENELPOWER S.P.A." IN FAVORE DI "ENEL PRODUZIONE S.P.A." E' ALLEGATA SUB "A" (E VIENE CON IL VERBALE QUI DEPOSITATA) COPIA DEL PROGETTO DI SCISSIONE, OMESSI TUTTI I SUOI ALLEGATI E CIOE' STATUTI DELLE DUE SOCIETA' PRE E POST SCISSIONE; DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI DA ASSEGNARE A

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

BENEFICIARIA; ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO PRE E POST SCISSIONE DELLE DUE SOCIETA'; BILANCI SEMESTRALI AL 30/6/2005 DELLE DUE SOCIETA'; I QUALI ALLEGATI SONO TUTTI GIA' IN QUESTO REGISTRO IMPRESE A CORREDO DEL PROGETTO ISCRITTO IL 5/10/2005. NELLO STESSO VERBALE ASSEMBLEA 12/10/2005 SI PRECISA CHE GLI ULTIMI TRE BILANCI ANNUALI DELLA SCISSA E DELLA BENEFICIARIA, UNITAMENTE A TUTTE LE RELAZIONI DI AMMINISTRATORI E SINDACI E SOCIETA' DI REVISIONE SONO STATI DEPOSITATI NEI REGISTRI IMPRESE COME SEGUE:
PER ENEL PRODUZIONE S.P.A. IN REGISTRO IMPRESE DI ROMA
IL BILANCIO AL 31/12/2002 IN DATA 11 APRILE 2003 PROT. DEPOSITO 49779; IL BILANCIO AL 31/12/2003 IN DATA 21 APRILE 2004 PROT. DEPOSITO 61160; IL BILANCIO AL 31/12/2004 IN DATA 5 APRILE 2005 PROT. DEPOSITO 57595;
PER ENELPOWER S.P.A. IN REGISTRO IMPRESE DI MILANO
IL BILANCIO AL 31/12/2002 IN DATA 18 APRILE 2003 PROT. DEPOSITO 76192; IL BILANCIO AL 31/12/2003 IN DATA 26 MAGGIO 2004 PROT. DEPOSITO 123482; IL BILANCIO AL 31/12/2004 IN DATA 14 APRILE 2005 PROT. DEPOSITO 94350.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	6.352.138.606,00
sottoscritto	6.352.138.606,00
versato	6.352.138.606,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- azioni ordinarie

LE AZIONI SONO NOMINATIVE; OGNI AZIONE DA' DIRITTO AD UN VOTO.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di scissione mediante costituzione della nuova società

- VALGEN S.P.A

Sede: CHATILLON

Data atto: 26/06/2000

Scissione mediante costituzione di nuova società:

- VALGEN S.P.A

Sede: CHATILLON (AO)

Data delibera: 01/08/2000 Esecuzione con atto del 20/11/2000

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società

- E.R.G.A. -ENERGIE RINNOVABILI GEOTERMICHE ED ALTERNATIVE S.P.A

Sede: PISA (PI) Numero REA 131799

Codice Fiscale: 01494190505

Nr. R. I.: 17090/ 1999

Ufficio di: PISA

Data atto: 24/10/2000

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società

- E.R.G.A. -ENERGIE RINNOVABILI GEOTERMICHE ALTERNATIVE S.P.A.

Sede: PISA (PI) Numero REA 131799

Codice Fiscale: 01494190505

Nr. R. I.: 17090/ 1999

Ufficio di: PISA

Data atto: 23/10/2000

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:

- E.R.G.A. - ENERGIE RINNOVABILI GEOTERMICHE ED ALTERNATIVE S.P.A.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

Sede: PISA (PI) Numero REA 131799
Codice Fiscale: 01494190505
Nr. R. I.: 17090/ 1999
Ufficio di: PISA

Data delibera: 20/12/2000 Esecuzione con atto del 22/02/2001

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- E.R.G.A.-ENERGIE RINNOVABILI GEOTERMICHE ED ALTERNATIVE S.P.A.

Sede: PISA (PI) Numero REA 131799
Codice Fiscale: 01494190505
Nr. R. I.: 17090/ 1999
Ufficio di: PISA

Data delibera: 20/12/2000 Esecuzione con atto del 22/02/2001

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società
- SPERA S.P.A.

Sede: ROMA (RM) Numero REA 932594
Codice Fiscale: 05867091000
Data atto: 08/11/2001

Progetto di scissione mediante costituzione della nuova società
- ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI S.P.A.

Sede: ROMA
Data atto: 08/11/2001

Scissione mediante costituzione di nuova società:
- ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI S.P.A.
(RM)

Data delibera: 22/11/2001 Esecuzione con atto del 27/12/2001

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:
- SPERA S.P.A.

Sede: ROMA (RM) Numero REA 932594
Codice Fiscale: 05867091000

Data delibera: 22/11/2001 Esecuzione con atto del 27/12/2001

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ENEL GREEN POWER S.P.A.

Sede: PISA (PI) Numero REA 131799
Codice Fiscale: 01494190505
- CONPHOEBUS S.R.L.

Sede: CATANIA (CT) Numero REA 125921
Codice Fiscale: 01196510877

- ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI S.R.L.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 994694
Codice Fiscale: 06858081000

Data atto: 05/04/2005

Fusione mediante incorporazione di:
- ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI S.R.L.

Sede: ROMA (RM) Numero REA 994694
Codice Fiscale: 06858081000
- CONPHOEBUS S.R.L.

Sede: CATANIA (CT) Numero REA 125921
Codice Fiscale: 01196510877

- ENEL GREEN POWER S.P.A.
Sede: PISA (PI) Numero REA 131799
Codice Fiscale: 01494190505

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

Data delibera: 20/04/2005 Esecuzione con atto del 25/05/2005

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- ENELPOWER S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1586974
Codice Fiscale: 02873820969
Data atto: 03/10/2005

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società
- ENELPOWER S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1586974
Codice Fiscale: 02873820969
Data delibera: 12/10/2005

ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/10/1999

Attività esercitata nella sede legale:
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA E ALL'ESTERO- QUALSIASI ALTRA
ATTIVITA' AD ESSA CONNESSA, STRUMENTALE, AFFINE, COMPLEMENTARE O COMUNQUE UTILE
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
E' INIZIATA L'ATTIVITA' DI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE, IDRAULICI, DI TRASPORTO DI GAS, ASCENSORI E MONTACARICHI
ANTINCENDIO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * CONTI FULVIO
nato a ROMA (RM) il 28/10/1947
codice fiscale: CNTPLV47R28H501X
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/03/2005
presentazione il 07/04/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
- * TAROZZI LUCIANA
nata a SASSO MARCONI (BO) il 09/09/1944
codice fiscale: TRZLCN44P49G972H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/03/2005
presentazione il 07/04/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
- * ASCOLI GIUSEPPE
nato a ROMA (RM) il 15/07/1954
codice fiscale: SCLGPP54L15H501T
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/03/2004
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006
- * GODOLI MAURIZIO
nato a FORLI' (FO) il 04/06/1941
codice fiscale: GDLMRZ41H04D704C
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/03/2004
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2006
- * FONTECEDRO SANDRO
nato a VITERBO (VT) il 23/10/1944

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

codice fiscale: FNTSDR44R23M082I

- PROCURATORE nominato con atto del 12/11/1999
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

- PROCURATORE DELL'ENEL PRODUZIONE SPA, PROCURA RILASCIATA IN DATA 12 NOVEMBRE 1999 A REP. N. 59.726, NOTAIO PAOLO SILVESTRO IN ROMA.

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 23/03/2005
presentazione il 07/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

Poteri:

OLTRE AI POTERI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO PER QUANTO CONCERNE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SONO CONFERITI AL PRESIDENTE TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

E' INOLTRE CONFERITO AL PRESIDENTE IL POTERE DI PROCEDERE DIRETTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE ALLA BORSA DI ENERGIA.

E' DATA FACOLTA' AL PRESIDENTE DI PROCEDERE DIRETTAMENTE, NEI CASI DI PARTICOLARE URGENZA, ESERCITANDO TALE POTERE D'INTESA CON UN ALTRO CONSIGLIERE, AL COMPIMENTO DEI SEGUENTI ATTI:

- LA STIPULA DI CONVENZIONI (CON MINISTERI, ENTI LOCALI, ECT.) DI PREMARENTE RILIEVO PER LA SOCIETA';

- LA PARTECIPAZIONE AD ATI, CONSORZI E JOINT VENTURE (NON RIENTRANTI NELLA PARTECIPAZIONE A GARE O NELL'ACQUISIZIONE DI COMMESSE DALL'ESTERNO)

- L'APPROVAZIONE DI INVESTIMENTI O LA STIPULA DI CONTRATTI FINO ALL'IMPORTO DI 25 MILIONI DI EURO;

- LA PARTECIPAZIONE A GARE, ACQUISIZIONE DI COMMESSE DALL'ESTERNO ANCHE TRAMITE ATI E JOINT VENTURE E STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI FINO ALL'IMPORTO DI 25 MILIONI DI EURO;

- LA STIPULA DI CONTRATTI DI ACQUISTO, PERMUTA, SCAMBIO E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA FINO ALL'IMPORTO DI 200 MILIONI DI EURO, NONCHE' SULLA BASE DELLE POLITICHE DEFINITE NELL'AMBITO DEL GRUPPO, LA STIPULA DI CONTRATTI PER LA COPERTURA DI RISCHI COMMODITIES, COPERTURA FINO ALL'IMPORTO DI 200 MILIONI DI EURO;

- LA STIPULA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE SENZA LIMITI DI IMPORTO;

- LA STIPULA DI CONTRATTI DI CONSULENZA GESTIONALE FINO ALL'IMPORTO DI 1 MILIONE DI EURO;

N) L'ASSUNZIONE DI DETERMINAZIONE SULLE TRANSAZIONI FINO ALL'IMPORTO DI 2 MILIONI DI EURO.

E' DATA, ALTRESI', FACOLTA' AL PRESIDENTE DI PROCEDERE IN VIA D'URGENZA, D'INTESA CON ALTRO CONSIGLIERE, ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE ALLA BORSA DELL'ENERGIA, PER IMPORTI SUPERIORI A 90 MILIONI DI EURO O PER IMPORTI COMPRESI TRA 60 MILIONI DI EURO E 90 MILIONI DI EURO QUALORA RISULTI SUPERATO IL NUMERO COMPLESSIVO DI 10 OFFERTE NEL CORSO DELL'ANNO; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI ACCORDARE, IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE EVOLUZIONE DEL MERCATO, LIMITI PIU' AMPI PER L'ESERCIZIO DIRETTO, DA PARTE DEL PRESIDENTE, DEI POTERI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2), SIA IN TERMINI DI IMPORTI CHE IN NUMERO DI OFFERTE ANNUE. IL PRESIDENTE DOVRA' SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON PERIODICITA' TRIMESTRALE, APPOSITA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLE OFFERTE PRESENTATE.

IN TUTTI I SOPRA ELENCATI CASI, LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI AGIRE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE URGENZA FA PIENA FEDE NEI CONFRONTI DEI TERZI, LEGITTIMANDO LO STESSO PRESIDENTE

AD AGIRE CON PIENI POTERI, SENZA NECESSITA' DI ULTERIORE AUTORIZZAZIONE.

NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E' INVECE FATTO OBBLIGO AL PRESIDENTE, NEI SUDDETTI CASI IN CUI AGISCA IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE URGENZA, DI SOTTOPORRE

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

SUCCESSIVAMENTE GLI ATTI STESSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA RATIFICA."

NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DEVE INTENDERSI ESPRESSAMENTE CONFERITO AL PRESIDENTE OGNI POTERE E RESPONSABILITA' ALLO SCOPO DI GARANTIRE:

1. L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME VIGENTI E DI QUELLE CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA EMANATE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI. IN PARTICOLARE DOVRA GARANTIRE L'OSSERVANZA DI TUTTE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 E DAL D.LGS. 494/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE EFFETTUANDO QUANDO PREVISTO NELLA DISCIPLINA SUDETTA, NONCHE' IL RISPETTO DI TUTTE LE ALTRE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NONCHE QUELLE RELATIVE ALL'IGIENE ED ALLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE (SI RICHIAMANO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI: D.P.R. N. 547/1995; D.P.R. N. 164/1956; D.P.R. N. 302/1956; D.P.R. N. 303/1956; D. LGS. N. 277/1991; D. LGS. 77/1992; D: LGS. N. 475/1992; 1). LGS. 359/1999, ETC...);

2. L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME VIGENTI E DI QUELLE CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA EMANATE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E DI RIFIUTI NONCHE' DI TUTTE LE NORME IN TEMA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE ED ACUSTICO ANCHE SECONDO QUANTO PREVISTO E DISCENDENTE DA NORME IMPERATIVE, DA ORDINI DI QUALSIASI GENERE IMPARTITI DALLA PUBBLICA E PRIVATA COMPETENTE AUTORITA' DALL'ESPERIENZA TECNICA SPECIFICA. ED IN GENERE DA OGNI ALTRA REGOLA DI PRUDENZA E DILIGENZA SUL LAVORO CHE NE ELIMINI I RISCHI E NE PREVENGA LE CONSEGUENZE DI DANNO FISICO ALLE PERSONE E ALLE COSE (SI RICHIAMANO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI: L. A. 615/1966; D. LGS. A. 372/1999; D. LGS. N. 95/1992; D. LGS. N. 22/1997; DL. A. 397/1988; D. LGS. N. 152/1999; D.P.R. N. 203/1988, ETC...);

3. ED INFME L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME VIGENTI E DI QUELLE CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA EMANATE RELATIVE ALLA PREEVENZIONE DEGLI INCENDI (SI RICHIAMANO A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI: L. N. 66/1982; L. N. 818/1984).

IL PRESIDENTE, TENUTO CONTO DELLE DIMENSIONI DELLA SOCIETA', AL FINE DI MEGLIO GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLE NORME SOPRA INDICATE, E' AUTORIZZATO A DELEGARE, AD ALTRI SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATE CAPACITA', I COMPITI SOPRA INDICATI AFFINCHE' PONGANO IN ESSERE, SENZA LIMITI DI SPESA, TUTTI GLI INTERVENTI CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER ASSICURARE CHE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' VENGA SVOLTA CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA DI CUI AI PUNTI CHE PRECEDONO.

IN PARTICOLARE, CON RIFERIMENTO AL D.LGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), E' CONFERITO AL PRESIDENTE IL POTETE DI NOMINARE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA SUDETTA LEGGE, CONFERENDO ALLO STESSO OGNI PIU' AMPIO POTERE AL FINE DI ADEMPIERE LA PROPRIA FUNZIONE, SENZA LIMITE DI IMPORTO RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE IN RAGIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA EMANATA ED EMANANDA IN MATERIA, PONENDO IN ESSERE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, OGNI ATTO NECESSARIO ALLA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CON FACOLTA' DI SUB-DELEGARE A SOGGETTI DOTATI DI ADEGUATE CAPACITA' I COMPITI AD ESSO DELEGATI CON LA PRESENTE DELIBERA."

* FERRARIS GIUSEPPINO
nato a VERCELLI (VC) il 01/10/1947
codice fiscale: FRRGPP47R01L750Q
- PROCURATORE nominato con atto del 29/01/2004
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

PROCURATORE DELLA SOCIETA' ENEL PRODUZIONE SPA, PROCURA RILASCIATA IN DATA 29 GENNAIO 2004 A REP. 73.966, NOTAIO PAOLO SILVESTRO.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/03/2005
presentazione il 07/04/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

* FERRARIS LUIGI

nato a LEGNANO (MI) il 23/02/1962

codice fiscale: FRRLGU62B23E514H

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/03/2005

presentazione il 07/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

Altre 213 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera A

PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

2) lettera B

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

3) lettera C

PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.

4) lettera D

PER GLI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

5) lettera E

PER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

6) lettera F

PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI.

7) lettera G

PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Prot.:CEW/104014/2005/CRM0644

12/12/2005

odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUT. INT. FINANZA ROMA N. 103908 DEL
21-12-1976.

RISCOSSI PER NR BOLLI	7	EURO	102,34
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	107,34
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 207837			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PER IL CONSERVATORE
L'IMPIEGATO ADDETTO

SERGIO FIORENTINO

*** fine certificato ***

